

Comune di BERGAMO  
Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Archivio / Messi Cornu

N° 2562 Albo Pretorio  
Il presente atto è stato pubblicato nel:  
l'Albo Pretorio di questa Comune dal 15-10-88  
al 15-10-88  
Responsabile del Servizio Archivio

N. 3563 P.G.

COMUNE DI BERGAMO  
6° DIPARTIMENTO  
UFFICIO COMMERCIO - ISTAT - MERCATI

**OGGETTO:** Ordinanza per la disciplina delle attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche nelle adiacenze dello Stadio comunale.

**IL SINDACO**

Premesso che gli incontri di calcio presso il locale Stadio comunale richiamano un folto pubblico nella zona di viale Giulio Cesare, con conseguenti riflessi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ritenuta l'opportunità - in attuazione delle misure convenute per prevenire in modo efficace episodi di violenza o di intemperanza da parte dei tifosi - di vietare, in tali circostanze, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (compresa la birra) da parte dei pubblici esercizi e degli esercenti su aree pubbliche che operano nella zona maggiormente interessata;

ritenuto peraltro di limitare tale divieto, nelle giornate interessate, al tempo di massima concentrazione nella zona degli spettatori;

sentita la Prefettura e le Organizzazioni di categoria;

visto l'art. 100 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773;

visto l'art. 21 dello Statuto comunale;

visto il parere favorevole espresso dal Dirigente,

**ORDINA**

a tempo indeterminato, in occasione di incontri di calcio professionistico allo Stadio comunale, sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (compresa la birra) da parte degli esercenti di pubblici esercizi e di commercianti su aree pubbliche che operano nella zona compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze anch'esse da ricomprendersi nel divieto:

- via Muraine
- via Suardi
- via Corridoni (fino all'incrocio con la circonvallazione Plorzano)
- via Plorzano
- via Fabriciano (fino all'intersezione con via Pescaria)
- via Pescaria
- via Baioni (da incrocio con via Pescaria e fino al via N. Sauro)
- via Nazario Sauro
- piazzale Oberdan
- via Battisti.

Tale divieto inizia due ore prima della partita e termina due ore dopo la fine della stessa; nei ristoranti e nei pizzerie è comunque negli esercizi di tipo "A" è consentito ultimare il pasto.

E' inoltre vietata la vendita di bevande analcoliche in contenitori di vetro, plastica o alluminio, ferma restando la possibilità di mescola di tali bevande in contenitori di carta.

Resta salva in ogni caso la competenza del Prefetto e delle Forze dell'Ordine per l'eventuale adozione, di volta in volta, di provvedimenti più restrittivi.


**RACCOMANDA**

agli esercenti interessati di chiudere i locali in caso di incidenti connessi alla manifestazione sportiva.

Avverso il prestate provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (sezione di Brescia) entro 60 giorni dalla notifica.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Bergamo, 23 luglio 1997



p. il SINDACO

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E AL TURISMO  
(Dr. Roberto Margiotta)

---

**REFERTO DI NOTIFICA**

---

Il sottoscritto Messò Civico attesta di aver notificato copia della presente  
zione, consegnandola al signor \_\_\_\_\_  
nella sua qualità dichiarata di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

IL CONSEGNETARIO

IL MESSO CIVICO

---